

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Decreto presidenziale monocratico - Art. 56 D.Lgs. n. 104/2010 - Impugnabilità - Ipotesi e fattispecie.

Cons. Stato, Sez. III, decreto 11 gennaio 2021, n. 18

- in *Giurisprudenza Italiana*, 2021, pag. 535, con nota di Claudio Contessa.

“[...] l'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del T.A.R., a fronte del testuale disposto dell'art. 56 c.p.a. può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che definisca o rischi di definire in maniera irreversibile la materia del contendere, dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica tra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del T.A.R., a fronte del testuale disposto dell'art. 56 c.p.a. può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che definisca o rischi di definire in maniera irreversibile la materia del contendere, dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica tra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado;

Ritenuto che, nella controversia in esame, gli effetti della ordinanza regionale impugnata in primo grado sono stabiliti a decorrere dal 7 e fino al 15 gennaio 2021;

Considerato che il decreto presidenziale impugnato ha fissato, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 10 febbraio 2021, sicché la pronuncia collegiale interverrà ad alcune settimane dalla cessazione di efficacia dell'ordinanza collegiale sospesa con il decreto qui impugnato;

L'istanza cautelare in appello è perciò ammissibile.

Considerato, quanto ai profili di censura della Regione appellante, che l'ampia motivazione del decreto presidenziale resiste alle critiche formulate, con particolare riferimento:

- alla circostanza che, a fronte di norme statali successive alla ordinanza regionale, la eventuale misura regionale più restrittiva, tenuto conto della rilevanza del diritto alla istruzione e del contesto di socialità specialmente per gli alunni più giovani, avrebbe dovuto essere motivata con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto della attività scolastica in presenza;

- alla circostanza che, trattandosi di Regione non classificata “zona rossa” (il che imporrebbe per alcune classi il ripristino della DAD), nella ordinanza regionale vi è una chiusura generalizzata senza alcuna, ove esistente, indicazione di zone interessate da incremento di contagi; né, peraltro, le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) - risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati – possono giustificare la compressione grave di diritti costituzionalmente tutelati dagli studenti interessati.

P.Q.M.

Dichiara ammissibile l’istanza cautelare in appello, e la respinge.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.

Così deciso in Roma il giorno 11 gennaio 2021.

Il Presidente

Franco Frattini